

CXIV.

TORNATA DEL 2 APRILE 1862.

PRESIDENZA DEL VICE-PRESIDENTE SCLOPIS.

Sommario. — Seguilo della discussione sul progetto di legge per l'istituzione di scuole normali — Proposta del Senatore Linati, membro dell'ufficio, combattuta dal Senatore Gallina — Emendamento all'articolo primo proposto dal Senatore Montanari, assentito dai Senatori Amari e Lambruschini e dal Ministro dell'istruzione pubblica — Proposta del Senatore Casati, combattuta dal Senatore Amari — Spiegazioni richieste dai Senatori Gallina e Alfieri, date dal Ministro dell'istruzione pubblica e dal Senatore Montanari — Considerazioni del Senatore Linati contro l'emendamento Montanari e del Senatore Vacca in appoggio del medesimo — Parole dei Senatori Alfieri, Lambruschini e Gallina — Approvazione dell'articolo primo emendato dal Senatore Montanari — Incidente sulla proposta di rinvio del progetto al Ministero — Parlano sul medesimo il Ministro dell'istruzione pubblica ed i Senatori Linati, Menabrea, Casati, Amari e Gallina — Adozione del rinvio all'ufficio centrale del progetto — Surrogazione dei Commissari mancanti all'ufficio centrale incaricato dell'esame del mentovato progetto — Seguilo della discussione sul progetto di legge per una tassa sulle investiture ecclesiastiche e varie concessioni del Governo — Resoconto del Senatore Gioia sulle modificazioni state introdotte al progetto suddetto — Approvazione dell'articolo primo — Schiarimenti richiesti dai Senatori Corsi e De Cardenas, forniti dal Senatore Gioia — Dichiarazione del Senatore Mameli — Emendamento del Senatore De Cardenas, combattuto dal Senatore Gioia — Approvazione degli articoli 2 al 5 — Emendamento all'articolo 12 del Senatore De Cardenas — Presentazione di un progetto di legge — Adozione dell'emendamento De Cardenas acconsentito dall'ufficio centrale e dal Regio Commissario, e dell'articolo 12 e dei successivi al 18 — Spiegazioni richieste sull'articolo 19 dal Senatore De Cardenas, date dal Regio Commissario — Approvazione degli articoli 19 e 20.

La seduta è aperta alle ore 3.

Sono presenti i Ministri dell'Istruzione pubblica e degli affari esteri; più tardi interviene anche il Ministro delle finanze, e sul finire della seduta il Regio Commissario Duchoqué.

Il Senatore, Segretario, D'Adda dà lettura del processo verbale dell'ultima tornata il quale è approvato.

Presidente. Invito il Senatore Segretario D'Adda a dar comunicazione di una domanda di congedo.

Il Senatore, Segretario, D'Adda legge una lettera del Senatore De Gori, colla quale per ragioni di famiglia domanda un congedo di un mese, che gli viene dal Senato accordato.

SEGUITO DELLA DISCUSSIONE
SUL PROGETTO DI LEGGE
PER L'ISTITUZIONE DI SCUOLE NORMALI.

Presidente. L'ordine del giorno porta il seguilo della discussione del progetto di legge per la istituzione di scuole normali.

Ricorda il Senato che è stato presentato dal signor Senatore Amari un emendamento all'articolo primo che si estende anche in un articolo secondo, concepito in questi termini:

« La presente scuola normale presso l'Università di Pisa è mutata in studio normale dello Stato, e destinata a preparare gli aspiranti a professori per l'insegnamento secondario in tutto il Regno; salvo a fondarsi stabilimenti simili presso altre Università, quando ciò fosse consigliato dall'esperienza e permesso dalle condizioni del paese ».

« Art. 2. Lo studio normale sarà diviso in due sezioni; cioè: 1. Belle lettere, storia e filosofia; 2. Matematiche e scienze fisiche e naturali ».

Il signor Senatore Lambruschini aveva precedentemente presentato un emendamento il quale rimane sospeso fino all'esito dell'emendamento del Senatore Amari. Nel caso in cui l'emendamento Amari non fosse accolto, il Senatore Lambruschini si è riservato di riprodurre il suo. La discussione si trova in questo stato.

Senatore **Linati**. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Linati**. L'emendamento presentato dal Senatore Amari modifica così profondamente l'economia della legge, la quale era tutta coordinata sul principio di stabilire diverse scuole in diverse località, che l'ufficio centrale senza respingerlo, domanderebbe che gli fosse rimandato perchè riesaminasse la legge e la coordinasse a norma del proposto emendamento.

Senatore **Gallina**. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Gallina**. Mi si presenta sotto aspetto affatto singolare la proposizione testè fattasi di rimandare all'ufficio centrale l'emendamento proposto dal Senatore Amari.

L'ufficio centrale ha già rifatto per ben due volte il progetto ministeriale, quindi non pare a me che abbia a rifarlo una terza volta, essenzialmente perchè si tratta di una materia abbastanza complessa per meritare che il Ministero si spieghi, e che se per caso trovasse che vi sia da aggiungere e modificare qualche cosa, come io credo, assuma egli medesimo l'ufficio di riformarlo.

Io sostengo e sosterrò sempre che questo progetto ha un aspetto economico, il quale impinge, urta col principio proclamato in quest'assemblea dall'attuale Ministero.

Dimostrerò, e sono persuaso che il Senato me lo concederà, che il progetto di legge proposto, col convitto distinto per sezioni ed applicabile immediatamente in più luoghi, non può essere approvato, perchè mancano tutti i documenti, tutti quei titoli atti a persuadervi della bontà ed utilità di questo sistema.

Io non potrei ammettere che 40 posti gratuiti o semi-gratuiti da dividersi in varie sezioni e in quattro o cinque luoghi distinti, possano bastare per altrettanti convitti da instituirsi in conformità dello spirito e dello scopo che il progetto si propone.

Io sono d'opinione, e l'esperienza me lo comprova, che a questi convitti, a queste scuole normali non accorreranno punto coloro i quali non abbiano ottenuto il premio gratuito; che per conseguenza questi convitti saranno ridotti a cinque, a sette, o tutto al più ad otto alunni, per i quali sarà tuttavia necessaria una direzione, professori, ripetitori, ecc.; tutto ciò che è necessario insomma per una buona istruzione, e di cui ci da una idea la tabella annessa al progetto di legge.

Ora è impossibile, allo stato delle cose, che il progetto possa essere accolto favorevolmente dal Senato, se prima non vengano dimostrati l'utilità ed i mezzi coi quali intende il Ministero di provvedere allo stabilimento di tali scuole.

Ora tutte queste informazioni, tutti questi elementi, per persuadere il Senato dell'utilità e dei mezzi che si hanno per farvi fronte più celaramente, o meno celaramente si dà il Ministero solo, e non l'ufficio centrale che può somministrarli.

Per conseguenza, piuttostochè inviare all'ufficio cen-

trale il progetto medesimo cogli emendamenti che furono proposti, io domanderei che il Ministero si spieghi e dica se non ami meglio di riformare egli medesimo la legge e di riprodurla.

A fronte delle premesse osservazioni io mi oppongo alla proposta fatta dal Senatore Linati.

Senatore **Montanari**. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Montanari**. Dopo la discussione che ebbe luogo nella nostra adunanza di ieri, io esaminando dentro di me le varie opinioni emesse dal signor Senatore Lambruschini e dal Senatore Amari, e l'opinione emessa dall'ufficio centrale e quella del signor Ministro, ho cercato di trovare una via di conciliazione intorno le discrepanze che formano il soggetto della discussione, o crederei di essere pervenuto a formulare una nuova redazione del 1° articolo della legge, la quale io spererei che fosse bene accolta tanto dal Senatore Amari, quanto dall'onorevole signor Ministro.

Se io avessi la fortuna che la mia nuova redazione fosse accolta favorevolmente dal Senato, troverei di molto abbreviata la presente discussione.

Per conseguenza leggerò al Senato la redazione che io proporrei. Tenendo la forma e l'ordine fissato dall'ufficio centrale, il mio emendamento viene così concepito:

« È istituito nel Regno uno studio normale all'oggetto di preparare e di abilitare all'ufficio di professore per lo insegnamento secondario. Lo studio normale si compone di due sezioni: 1. di lettere e filosofia; 2. di matematiche e scienze fisiche e naturali. La scuola normale che attualmente esiste presso l'Università di Pisa, è dichiarata studio normale, e sarà riordinata secondo le norme prescritte dalla presente legge. L'istituzione presso altre Università di altri studi normali con o senza convitto potrà stabilirsi per legge secondo i bisogni dell'istruzione secondaria ».

Questo sarebbe l'emendamento che io proporrei, e pregherei l'ufficio centrale ed il signor Ministro a dichiarare se lo accettano.

Senatore **Amari**. Domando la parola.

Presidente. Prima l'ha domandata il signor Ministro. Il signor Ministro ha la parola.

Ministro dell'Istruzione Pubblica. Io pregherei il signor Senatore Amari a voler esprimere la sua opinione sopra la nuova proposta stata testè fatta.

Presidente. Il Senatore Amari ha la parola.

Senatore **Amari**. Siccome il concetto dell'emendamento proposto dall'onorevole Senatore Montanari è perfettamente lo stesso di quello che io aveva presentato ieri, perchè non vi è fra loro che una differenza di redazione, e siccome è in esso ammesso quel punto nel quale io insisteva cioè a dire d'ingrandire lo studio normale di Pisa che già esiste, e ciò senza precludere la strada per l'avvenire ad altri progetti, così io mi vi associo volentieri; ben inteso che mi riservo a riproporre il mio emendamento ove dal Senato fosse respinto quello del Senatore Montanari.

Presidente. Domanderò al Senato se appoggia l'emendamento del signor Senatore Montanari che è concepito in questi termini (*V. sopra*).

Chi lo appoggia, si alzi.

(È appoggiato).

Senatore **Lambruschini.** Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Lambruschini.** Io avendo aderito all'emendamento dell'onorevole Senatore Amari, il quale lo ha di poi ritirato, dichiaro di aderire nel medesimo modo e con le medesime riserve all'emendamento proposto dall'onorevole Senatore Montanari.

Soggiungerò che le ultime parole di questo emendamento lasciano dubbio sul preciso senso del medesimo, giacchè essendo detto che *per legge si potrà*, ecc., questo è superfluo, perchè si può sempre per legge fare ciò che è opportuno. Pare invece che dovrebbero dire: *non potrà essere istituito se non per legge*.

Ministro dell'Istruzione Pubblica. Io ho avuto l'onore di dire già altre volte le ragioni per le quali come Relatore dei progetti di legge presentati su questa materia, avevo sostenuta la prima redazione.

I due Ministri che mi hanno preceduto, e l'ufficio centrale, avevano creduto opportuno che lo studio normale dovesse essere diviso in sezioni e distribuito presso le varie Università del Regno.

Io non starò a ripetere le ragioni per le quali tanto quei Ministri, come l'ufficio centrale avevano sostenuto quest'idea. Lo dissi già ieri, l'Italia non ha un solo gran centro scientifico, un solo gran centro politico; conveniva per conseguenza di non togliere ad altre Università, in altre città importanti, un'istituzione di scuole normali e quindi si credette opportuno dividere lo studio normale in sezioni da distribuirsi presso varie Università.

Al Senatore Gallina che mi domanda di spiegarmi chiaramente, dirò che ho dichiarato fino da ieri che quello che il Ministero vuole, è che si inatituiscano presto le scuole normali, che presto si sia in possesso di queste scuole dalle quali dipende la formazione di buoni professori per le scuole secondarie.

Ho dichiarato anche ieri, e per queste ragioni che conveniva iniziare lo studio normale nel Regno ampliando e riordinando le scuole normali di Pisa.

Accetto adunque e con ringraziamento l'emendamento che il Senatore Montanari ha proposto.

Presidente. In seguito a queste dichiarazioni del Ministro, interrogo l'ufficio centrale se insiste per il rinvio.

Senatore **Casati.** Ove il Senato ammetta l'emendamento stato proposto dal Senatore Montanari, l'ufficio centrale domanderebbe che si facesse luogo al rinvio in conformità della proposta del signor Senatore Linati, affinchè venga coordinato colle disposizioni successive del progetto.

Senatore **Gallina.** Domando la parola.

Presidente. La parola è al Senatore Amari, dopo l'avrà il Senatore Gallina.

Senatore **Amari.** Io faccio osservare che la legge, con poche modificazioni può ora accomodarsi al nuovo scopo e che perciò non havvi bisogno di differirne la votazione ad altro tempo.

Io mi riserverò poi di prendere la parola sopra alcuni articoli per proporre principalmente qualche modificazione che farà piacere al Senatore Gallina perchè apporterà dell'economia.

Senatore **Gallina.** Desidererei avere una spiegazione dal Ministro: esso ieri nell'espone le ragioni per cui credeva utile l'aver parecchie scuole normali divise in sezioni in diverse province, disse che vi era più di un centro politico. È grave assai questa cosa e prego il signor Ministro a darmi una spiegazione.

Ministro dell'Istruzione Pubblica. Risponderò al Senatore Gallina dicendo che non credo necessario di dare spiegazioni sopra questo punto; se per centro politico vuoi intendere esclusivamente una capitale questo centro l'abbiamo, è quello dove siamo ora; nel caso mio, per centro politico ho inteso accennare città importanti, popolose e sedi di stabilimenti scolastici.

Non ho dato altro senso e non poteva darne altro alle mie parole.

Senatore **Gallina.** Ringrazio l'onorevole signor Ministro delle spiegazioni date.

Senatore **Alfieri.** Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Alfieri.** Mi rincresce di prolungare più di quello che si dovrebbe questa discussione, ma mi pare che non sia inopportuno di considerare l'articolo di legge sul quale verte ora la discussione, nelle sue conseguenze e nelle sue relazioni con altri articoli del progetto medesimo.

In una relazione confidenzialmente comunicata all'ufficio centrale che venne letta, io aveva sostituito alle prime parole dell'art. 1 che dicono: « è istituito nel Regno uno studio normale diviso in sezioni da stabilirsi presso alcune Università » i termini « sono istituite scuole normali ».

Non era questo emendamento da me suggerito unicamente per vezzo di cambiar dicitura, ma perchè mi pareva che, siccome non eravamo realmente così sprovvisti di studii normali, il voler far considerare in questo progetto di legge questi nuovi istituti come una innovazione della quale non si avesse che un solo esempio cioè quello di Pisa, mi pareva cosa poco opportuna; tuttavia per altre ragioni fu conservato nel progetto il modo di dire che era stato usato nello schema primitivo.

Ora lascio da parte la discussione che si potrebbe fare sulla maggiore o minore proprietà delle parole e mi limito a considerarne le conseguenze, tanto più dopo che è stato presentato ed appoggiato l'emendamento del Senatore Amari nuovamente riformato dal Senatore Montanari.

Io diceva poco fa, che non eravamo così sprovvisti,

come alcuno potrebbe credere leggendo la relazione del progetto, di simili istituti. Infatti anche nelle antiche province del Regno esistevano studii che avevano questo scopo di preparare e di abilitare giovani all'ufficio di professori per l'insegnamento secondario.

Esistevano nell'Università di Torino i corsi universitari che dovevano seguirsi dai professori di filosofia positiva e razionale, da professori di umanità e retorica per poter essere chiamati all'insegnamento nei collegi regi come prima si chiamavano, e nazionali ed ora licei.

Non è, come il Senato può ben intendere, per dare vanto al Piemonte di questa istituzione che io qui la ricordo, egli è perchè questi corsi universitari essendo stati stabiliti e regolati appunto nello intendimento di formare e di abilitare all'ufficio di professore, se venisse a cessare il concorso di coloro che intendono abilitarsi a questo ufficio, forse non avrebbero più scopo nè accorrenti.

Io domando che cosa potrà seguire adottato che sia il presente progetto di legge non solo nel suo primo articolo, ma negli articoli successivi e fra gli altri colla corrispondenza dell'art. 9 il quale dà titolo di preferenza a chi sarà stato alunno dello stabilimento di Pisa divenuto nazionale in forza di questa legge stessa; domando, dico, che cosa sarà di questi studii che pel passato si seguivano a cagion d'esempio nell'Università di Torino, per essere abilitati alla qualità di professori?

Non sarà forse poi quest'istituzione che l'occasione di un' economia? Io credo infatti che si dovranno sopprimere, perchè, ripeto, non credo che vi sia attualmente altri che segua questi corsi tranne coloro che si destinano alla carriera dell'insegnamento. Mi pare quindi che sia bene che il Senato tenga conto di questo fatto e abbia riguardo a queste conseguenze, e fra le altre a quella della abolizione che probabilmente sarà ragionevole, e fino ad un certo punto necessaria, dei corsi di belle lettere, filosofia positiva e razionale, che non avevano altra destinazione, e che esistono, io non ne dubito, non solo nell'Università di Torino ma ancora in quelle di Genova, di Pavia, di Napoli e in molte altre dello Stato.

Sarà una privativa data allo studio di Pisa ed esclusione di qualunque altro già esistente, molti dei quali hanno dato per il passato e continuano a dare frutti che forse lasciano qualche cosa a desiderare, ma certo hanno reso segnalati servizi alle lettere ed alle scienze.

Presidente. La parola è al signor Ministro dell'Istruzione pubblica.

Ministro dell'Istruzione Pubblica. Nelle relazioni che hanno preceduto i due progetti di legge, è stato chiaramente dimostrato che il numero degli alunni che uscivano delle scuole normali destinandosi alla carriera dello insegnamento nei collegi e nei licet era di molto inferiore a quello di cui lo Stato aveva bisogno; basta gettare un colpo d'occhio sulle statistiche dei licet e dei ginnasi, e confrontare i loro bisogni col numero dei professori forniti dalle scuole normali che

proponiamo, per riconoscere che essi sono di molto inferiori ai bisogni dello insegnamento.

D'altronde nell'art. 9 che l'onorevole Senatore Alfieri testè citava, non si concede nient'altro agli alunni della scuola normale che un titolo di preferenza; e ciò non esclude che quegli alunni che usciranno dagli altri studii che ora esistono, possano seguitare ad aspirare a quei posti; anzi l'ufficio centrale molte volte ha dichiarato nella relazione, e il Ministero non esita ora a ripetere questa dichiarazione, che non solo intende di lasciare la concorrenza a questi posti, a tutti coloro che si preparano in altri studii diversi da quello che si intende stabilire con questa legge, ma anche a tutti quelli che imparano alle loro case e che in un modo qualunque riescono ad avere quelle cognizioni che sono necessarie per prepararsi agli esami richiesti per essere ammessi professori nei ginnasi e nei licet.

Presidente. La parola è al Senatore Montanari.

Senatore Montanari. Come io significava testè, il mio emendamento avea per scopo di conciliare tre opinioni espresse ieri nel Senato: l'una si è quella esposta dal Senatore Lambruschini il quale mostrava con gravi ragioni come importi che le sezioni stiano riunite a voler conseguire una istruzione completa ed efficace.

Quindi tenendo conto dei validi argomenti da esso adottati ne veniva di conseguenza lo stabilire uno studio che amandue le sezioni abbracciasse: L'altra opinione è quella dell'economia, sostenuta molto giustamente dal Senatore Gallina. Tutti sentiamo il bisogno di fare economia del pubblico denaro.

Ebbene noi abbiamo già in Pisa uno studio normale che è avviato, per cui occorreranno molto minori spese d'impianto, e costituendo in studio normale del Regno la attuale scuola di Pisa, ci costerà molto meno che varie scuole, o sezioni in diverse parti d'Italia.

L'altra opinione è quella del convitto: si è detto benissimo dall'ufficio centrale e dal signor Ministro come importi sommamente che allo studio normale sia unito un convitto pel maggior profitto degli alunni. Proponendo io adunque che la scuola di Pisa sia convertita in studio normale del Regno, veniva ad accordare insieme tanto l'opportunità della riunione delle sezioni, quanto l'utilità del convitto, che già quella scuola possiede.

Ecco perchè mi pareva che la mia proposta aprisse la via più facile e più ovvia a conciliare le opinioni espresse e per mettere d'accordo i voti del Senato.

Permettetemi, o Signori, che io aggiunga alcune altre parole all'onorevole Senatore Alfieri. Egli ha osservato giustamente che nelle Università italiane primarie dove esiste la facoltà di filologia e di filosofia, questa facoltà non avrebbe alunni, se non avessero un titolo a divenire professori dell'insegnamento secondario, mentre le scuole delle altre facoltà sono frequentate dai giovani che aspirano a professioni; qui non v'è altra professione a cui aspirare se non è quella dell'insegnamento; e per

conseguenza se non vi ha un titolo o requisito per chi frequenta queste scuole, esse resteranno deserte.

Ma io pregherò l'onorevole Senatore Alfieri a considerare che non solo a Torino, ma a Bologna ed altrove vi ha la facoltà filologica e filosofica la quale è fornita di buon numero di professori, e là pure vi sono studenti i quali fanno quel corso per dedicarsi in seguito alla professione dell'insegnamento. Ma io non credo che la legge presente, stabilendo uno studio normale a Pisa, impedisca a Torino od a Bologna di avere alunni nella facoltà filologica e filosofica.

È vero che il Senatore Alfieri ha soggiunto che prima del 1848 nelle antiche province era necessario di avere un diploma per essere ammesso a professore nei licei o ginnasi, ma io credo che dopo la legge del 1859 questo diploma non si richiegga più, di modo che ora è in facoltà del Ministro di pubblica istruzione di nominare i professori ginnasiali e liceali senza tale requisito, ed in fatto io noto che così si pratica di continuo. Per conseguenza se la legge oggi in vigore non obbliga gli studenti a presentare cotale diploma per divenire professori d'istruzione secondaria io trovo che non si cambia in nulla la situazione della facoltà di Torino e di Bologna, a motivo dello studio normale che sia per costituirsi a Pisa.

Aggiungerò in ultimo che stabilendo a Pisa un convitto con 40 alunni all'anno è manifesto che questi 40 alunni non possono bastare per le scuole secondarie di tutta l'Italia e per conseguenza vi sarà luogo anche per gli alunni che escono dalle Università di Torino e di Bologna.

Ma si nota che gli alunni di Pisa avranno la preferenza: ognuno vede che questo è molto naturale perchè supponendo che gli studii che si faranno colà sieno più serii e più completi, è da aspettarsi che gli alunni di quello studio normale riusciranno meglio istruiti e meglio adatti all'insegnamento. Laonde concludo che tale preferenza non può suscitare ragionevole difficoltà per impedire che l'art. 1 qual è da me proposto riceva l'approvazione del Senato.

Presidente. Se nessuno più domanda la parola...

Senatore **Linati.** Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Linati.** Prima che si passi alla votazione di questo emendamento io debbo fare alcune osservazioni intorno alla proposta fatta, ed all'idea espressa da un lato dal Senatore Lambruschini, dall'altro dal Senatore Amari.

Il primo veniva dimostrando come fosse poco utile, e poco conforme ai bisogni dell'istruzione normale il veder diviso lo studio normale in diverse sezioni.

Io risponderò a questa prima osservazione: innanzi tutto il fine pel quale si educano i giovani all'istruzione nelle scuole secondarie non è già di fare uomini enciclopedici, uomini che sappiano e conoscano ogni parte dell'istruzione, ma basta loro di conoscere pro-

fondamente quelle materie nelle quali vogliono erudirsi, non che i metodi coi quali debbono insegnare.

A misura che la scienza va progredendo, ma pur divenendo sempre più difficile, è quasi impossibile che l'intelletto umano attenda con alacrità a tutte le sue parti.

Quando vengano collocate le sezioni, come l'ufficio centrale ed il Ministero dapprima avevano divisato, egli è certo che non mancherà ai giovani delle scuole normali il mezzo di acquistare quel tanto d'istruzione, che valga a dar loro quella tintura generale in fatto di scienza e di lettere, necessaria a colui che deve insegnare agli altri.

Presso ogni grande Università, presso ogni Università completa esisteranno le cinque facoltà prescritte dalla legge, e starà al regolamento il far sì che i giovani accolti nelle scuole normali approfittino delle diverse cattedre stabilite nelle varie facoltà, tendenti a dar loro quella generale conoscenza dello scibile umano, necessaria a chiunque segua la carriera dell'insegnamento.

È vero che noi abbiamo istituti di studio normale completo, dove raccolti in un solo locale, e sotto una sola direzione si insegnano tutto le varie materie che abbiamo riportate nelle due sezioni.

Principalissimo fra questi istituti è quello di Francia qui più volte citato.

Ma l'istituto di Francia ha un carattere che noi non potremmo mai dare alle nostre scuole normali, vale a dire che tutti i professori sono interni esclusivamente consacrati allo studio normale, cioè all'insegnamento nelle scuole normali, mentre le sezioni che noi potremmo costituire, difetterebbero interamente di questo vantaggio.

Sta in fatto, e giustamente avvertiva ieri l'onorevole Ministro della pubblica istruzione, che nelle varie Università sono variamente ripartiti gli uomini speciali, gli uomini che per studii profondi, e per naturale attitudine sono meglio atti ad insegnare l'una piuttosto che l'altra materia.

Io credo che non sarà mai in facoltà d'un Ministro di raccogliere tutte queste sommità scientifiche in un solo luogo, in una sola Università; quindi non credo che possa mai tornar utile il defraudare i giovani, i quali in fin dei conti attenderanno ad uno studio speciale, defraudarli, dico, di quello insegnamento che riceverebbero meglio in un luogo che in un altro.

Io prego il Senato di aver presente ciò che dicevo da principio, cioè, che i giovani i quali usciranno da queste scuole non devono essere uomini universali, ma uomini specialissimi, e che per fare uomini speciali occorrono pure mezzi speciali.

Oltre ciò debbo far considerare quali siano le condizioni topografiche d'Italia: noi abbiamo nel reame di Napoli nove milioni di abitanti per i quali vi è una sola Università. Dobbiamo noi costringere gli abitatori delle province meridionali a concorrere tutti ad una scuola unica, potendo in altro modo provvedere?

Non credo che ciò possa essere opportuno per molti rispetti; principalissimo de quali si è, che nel progetto di legge, ora sottoposto al Senato, si è preveduto il caso dei pensionati a pagamento e degli uditori; e specialmente per questa categoria, se le scuole saranno più centralizzate, diventerà tanto più difficile ai giovani studiosi e desiderosi di acquistare il diploma di professore di scuole secondarie, il trasferirsi ai luoghi dove queste istruzioni debbono compartirsi.

L'accentrare le scuole e formarne una sola è lo stesso che togliere d'un sol colpo la possibilità di avere alunni uditori, circoscrivendoli unicamente alla Toscana ed alla città di Pisa.

Vengo al secondo punto, che è appunto quello proposto dall'onorevole Senatore Amari, ed ora riprodotto dall'onorevole Senatore Montanari, di stabilire cioè una scuola unica in Pisa. Faccio osservare che la scuola di Pisa fino al dì d'oggi non contiene che 12 alunni. Interrogato più volte l'onorevole attuale Ministro della pubblica istruzione intorno alla capacità di quei locali, rispondeva che forse un venti al più potrebbero esservi contenuti.

Come adunque pensare che in questa scuola, la quale non potrebbe contenere che 20 alunni, possano capirvi i 40 che formano oggetto delle pensioni stabilite all'articolo 2?

Come pensare che potesse contenere gli alunni a pagamento che vorranno approfittare di quella istituzione?

Come pensare che vi potranno capire quelli che negli anni successivi non solo dovranno venir surrogando i primi, ma aggiungersi loro?

Il Senato rifletta che lo studio normale dura 3 anni, e che pertanto parrebbe naturale che negli anni successivi si dovessero nuovi alunni andare aggiungendo acciocchè si formi una scala per la quale ogni anno uscissero ed entrassero allievi nella scuola. Ma nei termini che notai, attesa la ristrettezza del locale, è impossibile che un tale scopo si ottenga, o si otterrà in proporzioni così esigue, con così scarso numero di alunni, che il profitto sarà poco, e non varrà la pena di aver fatto una legge apposita e circoscritta in una sola località la istruzione normale.

Quanto al concetto espresso dall'onorevole Senatore Gallina di avere una cifra determinata, norme sicure per valutare la spesa alla quale si andrà incontro, pare a me che l'ufficio centrale avesse a ciò provveduto quando stabiliva nell'articolo 13 che sarebbe stanziata una spesa straordinaria a quest' uopo di lire 50 mila. Una volta per tal modo determinata la spesa, e per altro lato abilitato il Ministero a stabilire le scuole ove e nel numero che crede, avuto il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione, si fissava un limite che era impossibile varcare, poichè da un lato la somma da spendersi è determinata, e secondo a questa unicamente si sarebbe potuto stabilire il numero delle scuole; e questo non era lasciato neppure all'arbitrio del Mi-

nistero, ma al giudizio del Corpo a ciò più competente vale a dire del Consiglio superiore per la pubblica istruzione.

Per queste considerazioni adunque io esprimo la mia particolare opinione e il desiderio che venga mantenuta dal Senato la prima redazione dell'ufficio centrale, perchè offre la maggior latitudine a stabilire le scuole là dove i giovani meglio ne possano approfittare: perchè offre cautela di spese, in quanto che la misura ne è determinata, e il modo di farla è già antiveduto: perchè finalmente io credo e penso che nelle attuali circostanze della penisola, nelle attuali condizioni delle nostre Università sia utile che la scienza sia cercata là dove è, poichè in un centro solo non può tutta raccogliersi.

Se poi il Senato adotterà l'emendamento proposto dal Senatore Montanari, allora l'ufficio centrale propone che la legge intiera sia rimandata al signor Ministro della pubblica istruzione perchè la rifaccia, atteso che tanto pel numero degli allievi che non potranno capire in Pisa, quanto per mille altre circostanze, la nuova redazione non si adatta alla legge antica.

Torno dunque a ripetere che, se si adotta l'emendamento Montanari, l'ufficio centrale desidera che la legge sia rimandata al Ministero, e per questa parte si associa al Senatore Gallina.

Presidente. Metto ai voti l'articolo primo secondo l'emendamento del Senatore Montanari a cui si associa il Senatore Amari, e lo rileggo:

« È istituito nel Regno uno studio normale all'oggetto di preparare e di abilitare all'ufficio di professor per l'insegnamento secondario.

« Lo studio normale si compone di due sezioni:

« 1. Di belle lettere, storia e filosofia;

« 2. Di matematiche e scienze fisiche e naturali.

« La scuola normale che attualmente esiste presso la Università di Pisa è dichiarata studio normale, e sarà riordinata secondo le norme prescritte dalla presente legge.

« L'istituzione presso altre Università di altri studii normali con o senza convitto potrà stabilirsi per legge secondo i bisogni dell'istruzione secondaria. »

Senatore **Castelli Edoardo.** Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Castelli Edoardo.** Domanderei che l'ultima parte dell'emendamento proposto dal Senatore Montanari fosse redatta nel modo accennato dal Senatore Lambroschini, cioè che invece di dire: *potrà stabilirsi per legge*, si dicesse: *dovrà stabilirsi per legge*.

Presidente. Rileggerò l'articolo colla modificazione propositavi (V. sopra).

I Senatori Montanari e Amari acconsentono a questa variante?

Senatore **Montanari.** Io mi associo perfettamente.

Senatore **Amari.** Ed io del pari.

Presidente. Metto ai voti questo articolo.

Senatore **Vacca.** Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Vacca**. Io mi sarei astenuto per verità dall'intervenire in codesta discussione, imperocchè dopo le parole dette ieri da uomini competentissimi e veramente esperti delle discipline pedagogiche, parole le quali mi parvero trovare molto favore nel Senato, io non dubitavo punto di una facile vittoria; ma poichè veggio uno dei membri dell'ufficio centrale sorgere a combattere il concetto che informa l'emendamento dell'onorevole Senatore Amari, riformato dal Senatore Montanari, mi vorrà concedere il Senato che io metta alcune parole solo nell'intento di spiegare il mio opinare adesivo allo emendamento.

Io non ritornerò sugli argomenti ampiamente svolti per dimostrare quanta preferenza meriti il sistema dell'unica scuola normale anzichè delle scuole moltiplici.

Mi pare che questi argomenti si riassumano in questi termini. La scuola normale unica è quella che risponde eminentemente e soddisfa allo scopo, vi soddisfa per quella uniformità di metodi la quale verrebbe meno quando si volesse codesto istituto sparpagliare e frazionare in molti; in secondo luogo adempie mirabilmente la scuola normale a quel connubio che stringe tutte le parti dell'insegnamento e che conferisce certamente alla maggior floridezza e splendore di esso; imperocchè le varie discipline si aiutano, si corroborano, si completano l'una coll'altra, il che dimostrava benissimo ieri l'illustre Senatore Lambruschini; e finalmente questo sistema dell'unica scuola normale ha per sè certamente l'autorità degli esempi, e basterebbe per vero l'esempio della scuola normale di Parigi che ha avuto splendidi successi e che ha potuto far dire a buon diritto all'illustre Cousin essere quella una delle glorie del primo impero e della Francia. Poste queste premesse nelle quali mi pare che consentano i varii oratori che ieri trattarono la questione, qual è dunque l'obbiezione unica che si fa al sistema dell'unica scuola normale? La è un rispetto d'interesse politico di cui taluni si preoccupano, sicchè lo stesso onorevole Ministro dell'istruzione pubblica accennava precisamente a questo interesse politico, in quanto che esso crede che concentrata la scuola normale in una sola regione d'Italia si potessero per avventura offendere le suscettività di altre cospicue regioni dell'Italia stessa. Ed è questo proprio l'argomento che or ora riproduceva l'onorevole membro dell'ufficio centrale, il Senator Linati; anzi egli ricordava al proposito la medesima questione ventilata nell'esame del progetto dell'onorevole Senatore Matteucci intorno all'insegnamento superiore. Egli è vero che allora questa considerazione pesò grandemente, e si disse che incontrandoci noi nelle condizioni presenti d'Italia, in varie città illustri che si onorano e si gloriano di istituti scientifici antichi, sarebbe forse improvvisto in questo momento di volerli mutilare, e però si venne a concessioni in quel progetto della Commissione, di cui ebbi l'onore di far parte, nel senso cioè di rispettare quelli istituti universitarii.

Ma se non m'inganno, non siamo punto di presente

in parità di condizioni, poichè seguendo quel sistema si trattava appunto di mutilare, di smettere istituti universitarii di città che li possedevano *ab antiquo*; ma qui si tratta invece di tentare uno esperimento nuovo, nuovissimo all'Italia, salvo il caso eccezionale di Pisa. Si tratta, in altri termini, di far sorgere istituzioni di cui nessuno contesta la grande utilità, l'azione benefica, di farle sorgere in condizioni di vitalità e di durata. Ma noi non dobbiamo dimenticare quanti sono gli ostacoli che si oppongono adesso all'ordinamento di queste istituzioni in condizioni che veramente possano riuscire felicemente. Io non voglio abusare dell'indulgenza del Senato ripetendo argomenti i quali sono stati ieri largamente svolti, e stanno principalmente nelle condizioni finanziarie. Noi troveremo di certo un *veto* del Ministro delle finanze ove ci volessimo abbandonare ad un'impianto troppo largo di queste scuole normali. Ne verrebbe un danno anche più serio, cioè: che allora noi faremmo nascere delle scuole normali di una vita tisica e tapina, le quali non potrebbero certamente prometterci nulla di buono.

Ora se noi ci incontriamo felicemente in una scuola normale la quale fino dal 1846 esiste e funziona con ottimo successo in Pisa, perchè vorremmo lasciar questa via semplice, perchè negare alla coltissima Pisa questo primato, il quale poi non sarà che un primato iniziale perciocchè non trattasi che di rispettare quel che è, salvo a poter di poi estenderlo in altri luoghi d'Italia?

E poichè l'onorevole Senatore Linati accennava anche a Napoli, non voglio lasciare senza ricordo che nelle province napoletane esistono istituzioni che benissimo potranno divenire germi di futuri centri d'insegnamento.

Potrei ricordare a cagion d'esempio la nostra scuola di ponti e strade lodata anche dagli stranieri e che diede splendidi risultati. Dunque si potrà trovare anche colà un germe di ulteriore sviluppo per istituire delle scuole normali. Ma per ora, come avvertiva l'onorevole signor Ministro, si tratta di far presto e provvedere a questo bisogno altissimo dell'istruzione secondaria, e con mezzi assai ristretti. E perchè vorremmo noi negare quest'omaggio all'illustre Pisa, come già io diceva; perchè vorremmo gettarci nell'ignoto, in una via irta di difficoltà?

Io credo adunque di interpretare il sentimento unanime del Senato annuendo all'emendamento proposto dall'onorevole Senatore Montanari.

Presidente. Ha la parola il signor Senatore Alfieri.

Senatore **Alfieri.** Prego il Senato a permettermi di aggiungere alcune parole a quelle già da me pronunciate. Il Senato avrà potuto scorgere che io punto non mi opponeva all'omaggio che si vuol rendere alla colta Pisa, ma solamente desiderava che si ponesse mente alle conseguenze e si avesse riguardo, nell'interesse stesso dell'insegnamento, a ciò che prima esisteva.

Nè mi rimuove dall'idea, che mi era fatta, l'osservazione dell'onorevole Ministro dell'istruzione pubblica,

ciò che questa legge fu dettata dalla necessità di avere un maggior numero di candidati alla scuola disciplinale per le scuole secondarie, perchè sopprimere, o quasi, una parte degli istituti che esistevano, non mi pare che sia il mezzo migliore di procurare il maggior numero di abili professori disciplinali; nè mi pare abbia gran valore l'osservazione fatta dall'onorevole Senatore Montanari, che non si impedisce chi vuole proseguire gli studi altrove, e che non si fa che dare una maggiore estensione ad uno studio speciale che fece già buona prova. È vero che nella legge nulla è che tenda ad impedire chi vuole studiare altrove, ma accumulando in un solo istituto le sovvenzioni e premi annuali di L. 1200, esenzioni di tasse universitarie, non so veramente quale possibilità di concorrenza rimanga altrove. Io adunque sinceramente professo l'opinione che nei termini in cui la legge è concepita non faccia tutto il bene che si desidera, e non rinunzierò facilmente alla opinione che già esposi. Debbo però rettificare un punto, e ciò dopo l'avvertenza che venne fatta dall'onorevole collega Montanari, avvertenza che m'era sfuggita, che cioè nel sistema attuale, non è necessario il diploma per essere chiamato ad insegnare, ma che si darà la preferenza a chi sarà uscito dallo studio normale di Pisa; per conseguenza mi rimetto interamente alla saviezza del Senato e rinunzio a ulteriormente sostenere a mia opinione.

Presidente. La parola è al Senatore Lambruschini.

Senatore **Lambruschini.** Potrei rinunziare alla parola dopo le dichiarazioni fatte dall'onorevole Senatore Alfieri. Io volevo solamente avvertire che le obiezioni da lui fatte hanno certo un valore, ma che potranno essere esaminate nella discussione degli articoli, ai quali l'onorevole Senatore allude.

Allorquando tratteremo dell'articolo 9 e degli altri articoli si terrà conto delle cose esposte dal Senatore Alfieri.

Presidente. La parola è al Senatore Gallina.

Senatore **Gallina.** Io aveva domandato la parola per fare alcuna osservazione nel senso medesimo dell'onorevole preopinante che, cioè, dando un voto favorevole al proposto emendamento, non credo che si anticipi né si pregiudichi per nulla il voto sugli articoli susseguenti. Credo poi, lo ripeto, che il chiesto rinvio per un nuovo esame del progetto, sia necessarissimo, mentre sarebbe impossibile, secondo me, adottato il primo articolo secondo l'emendamento proposto, di passare oltre a trattare di tutti gli articoli che seguono, avendo essi qual più qual meno bisogno di una correzione, di una riforma.

Dunque se mi dispongo ad approvare l'emendamento proposto, si è ben inteso colla riserva di esaminare tutti gli articoli che seguono e di proporvi quegli emendamenti che ravviserò necessari.

Presidente. Metto ai voti l'articolo 1 secondo l'emendamento proposto dal Senatore Montanari consentito dal Senatore Amari. Non credo necessario di rileggerlo.

Voci. No.

Chi approva quest'articolo 1 nella conformità anzidetta, voglia sorgere.

(Approvato).

L'ufficio centrale ha fatto la riserva, che se fosse approvato quest'articolo se ne facesse il rinvio all'ufficio medesimo secondo quanto disse il Senatore Linati ultimamente; ma prima di metterlo ai voti domando al Ministro dell'istruzione pubblica se accetta.

Ministro dell'istruzione pubblica. Non credo che vi sia vera necessità di rinviare al Ministro questa legge; l'ho studiata lungamente, e passando in rivista i diversi articoli non credo che le modificazioni che possono esservi introdotte siano tali da rendere necessario il rinvio della legge al Ministro: sono modificazioni molto leggiere le quali facilmente potranno esser comprese da ciascun Senatore durante la discussione che si potrà fare.

Presidente. L'ufficio centrale persiste nel domandare il rinvio della legge al Ministro?

Senatore **Linati.** L'ufficio centrale persiste nel pensiero che venga rimandato al Ministro il progetto, perchè non crede poter sostenere la discussione senza aver coordinato gli articoli, motivo per cui si adattava volentieri alla proposta del Senatore Gallina di rimandarlo al Ministro.

Senatore **Menabrea.** Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Menabrea.** L'onorevole Senatore Linati domanda che dopo la votazione dell'articolo 1 sia rimandato il progetto al Ministro. Ora io faccio osservare al Senato che questo è contrario agli usi del Parlamento: una legge può essere rimandata all'ufficio centrale con preghiera al Ministro di intervenire per concertare le modificazioni da farsi, ma non si vota mai il rinvio al Ministro.

Per conseguenza io pregherei l'ufficio centrale, se insiste in questa sua proposta, di volerla modificare nel senso che la legge sia rimandata all'ufficio con preghiera al Ministro d'intervenire.

Senatore **Casati.** L'ufficio centrale aveva adottato la proposta del signor Senatore Gallina onde non si credesse voler esso stesso esclusivamente occuparsi di questa riforma, o per meglio dire coordinazione dei diversi articoli: ma se si crede più regolare che sia rimandata la legge all'ufficio centrale, pregando il sig. Ministro di intervenire onde d'accordo si possa fare una redazione più consentanea all'articolo che fu attualmente votato, l'ufficio ammetterebbe questa sua opinione.

Ministro dell'Istruzione Pubblica. Ripeto al Senato quello che aveva detto un momento fa. I nove decimi degli articoli di questa legge riguardano interamente disposizioni disciplinari dello studio normale; non vi sono che piccole variazioni; invece di dire scuole, si dica scuola, ed altre variazioni di questo genere, mentre tutto ciò che riguarda il numero degli

anni, l'ammissione dei giovani a posto gratuito, la direzione degli studii normali, tutte queste parti della legge appartengono allo studio normale quale è instituito secondo l'emendamento che è stato adottato.

Senatore Amari. Convengo perfettamente col signor Ministro che percorrendo tutti gli articoli, non si dovrebbe che sopprimere poche righe da una parte, metterne qualcuna in un'altra, senza che occorra di ricomporre la legge, epperò mi pare che si possa continuare la votazione della medesima nella seduta d'oggi stesso, senza che ci sia bisogno di differirla.

Senatore Casati. I miei colleghi dell'ufficio centrale mi incaricano di riferire, e sono io pure della loro opinione, che allo stato attuale delle cose, non crede l'ufficio poter sostenere la discussione di questo progetto se non dopo una conferenza per coordinarlo e prendere in proposito intelligenze col signor Ministro dell'istruzione pubblica.

Il Senato può benissimo continuare la discussione: in tal caso l'ufficio resterà passivo.

Presidente. L'ufficio centrale fa un'istanza formale di riprendere in esame questo progetto per combinarlo col signor Ministro; il signor Ministro dal canto suo non intende che si faccia il rinvio.

Ministro dell'Istruzione Pubblica. Non lo credo necessario.

Presidente. Domando pertanto se l'istanza che fa l'ufficio centrale di riprendere in esame questa legge dopo la votazione del primo articolo....

Senatore Gallina. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Gallina. Io appoggio la proposta dell'ufficio centrale. Essa concorda pienamente con quanto io prima proponeva, vale a dire raggiunge egualmente lo scopo a cui accennava, allorquando sostenni che era necessario che il Ministro rivedesse questa legge.

C'era però un di più, ed è che io credevo anche necessario l'intervento del Ministro delle finanze. E qui io prego gli onorevoli miei colleghi ad avvertire allo spirito da cui è informata questa mia osservazione.

La parola economia venne in questa discussione, perchè essa fu proclamata dal banco de' Ministri essendosi detto che sulla bandiera del Ministero era scritta la parola *economia*.

Quando però io parlo di economia, non intendo parlare di un gretto risparmio, ma bensì degli ordinamenti finanziari, i quali furono pur troppo, e da lungo tempo trasandati, il che ha condotto alla necessità di formare di questi regolamenti e della loro osservanza, la base dell'amministrazione attuale.

Il Ministero dunque parlando di economia, intese parlare dell'osservanza scrupolosa ed esatta delle leggi economiche, ed io mi sono associato a questo pensiero perchè lo credo una necessità suprema nelle circostanze in cui versiamo.

Risponderò ora brevemente all'osservazione dell'onorevole Senatore Luati che allegava aver l'ufficio centrale

introdotta nel progetto un'aggiunta colla quale si è determinata la spesa di primo stabilimento di quelle scuole a lire 50 mila e calcolato inoltre tutte le altre spese che occorreivano.

Questo modo di calcolare non è secondo le regole amministrative. Allorquando si propone una nuova spesa, la quale ecceda le lire 30 mila, questa si deve iscrivere in apposita categoria del bilancio, e deve prima essere attentamente esaminata e calcolata, non da una Commissione, ma bensì da persone perite, facenti parte dell'amministrazione stessa, per mezzo delle quali il Ministero sappia esattamente le ragioni e l'entità della spesa.

Noi qui invece non abbiamo nè la proposizione per parte del Ministero, nè i calcoli della spesa; non sappiamo nemmeno dove saranno instituite queste scuole, non sappiamo se vi siano o no locali.

Non conosciamo qual potrà essere il numero degli alunni, ma intanto abbiamo già il numero delle borse, dal quale possiamo dedurre, che quello degli allievi sarà minimo nella maggior parte delle località ove queste scuole saranno stabilite.

Per conseguenza manca essenzialmente ogni principio, ogni fondamento per l'iscrizione di tale spesa nel bilancio.

Onde io appoggio la fatta proposta, concorrendo nei membri che compongono l'ufficio centrale tutta la capacità ed esperienza necessaria per portare maggiori lumi in questa quistione.

Vedo con rincrescimento che quest'ufficio è mancante di vari suoi membri. Quegli che sosteneva le funzioni di Relatore rappresenta ora un altro ordine di idee, e quegli che lo surrogò non è comparso oggi al banco dell'ufficio centrale.

Presidente. Faccio osservare che il Senatore De-Gori ottenne un congedo.

Senatore Gallina. Io non ho nulla da osservare a questo proposito; mi limito a notare che l'ufficio centrale è ora ridotto a pochi membri, ed è troppo naturale che in questa circostanza esso desideri di potere con calma, con tranquillità esaminare il progetto; mentre io non divido l'opinione del signor Ministro, che pochi cambiamenti bastino a coordinarlo: se ne avverrà l'ufficio centrale ponendosi all'opera; comunque io credo che intervenendo il signor Ministro in seno dell'ufficio centrale e concordandosi con esso le modificazioni che si dovranno fare a questo progetto, si otterrà lo scopo che io mi proponeva.

Per conseguenza, ripeto, sono interamente dell'avviso che si rimandi la legge all'ufficio centrale.

Ministro dell'Istruzione Pubblica. Dando alle parole dell'onorevole Senatore Gallina tutto quel peso che si meritano, apprezzando sopra tutto lo spirito da cui sono dettate e di cui il Governo si mostra altamente penetrato, non ho nessuna difficoltà, tanto più che l'ora è avanzata e che ad ogni modo la discussione porterebbe di certo un po' in lungo la seduta di oggi, non ho nessuna difficoltà, dico, di convenire nel

pensieroso di rimandare cioè all'ufficio centrale il progetto onde con quiete vi faccia le opportune modificazioni.

Ritengo però sempre l'idea, ed io spero che il Senato lo vedrà domani, che le modificazioni necessarie d'introdurre non siano realmente di tanta importauza da non potersi anche fare nella seduta d'oggi.

Presidente. Trattandosi d'interrompere la discussione d'oggi, metto ai voti la proposta dell'ufficio centrale accettata dal Ministro dell'istruzione pubblica di rimandare a domani l'esame degli articoli successivi di questo progetto, fatta ragione del primo articolo che è già stato votato.

Chi approva questa sospensione e questo rinvio voglia sorgere.

(Approvato)

Prego i signori Senatori a non allontanarsi dalla sala perchè si passerà al secondo progetto che era all'ordine del giorno....

Senatore **Casati.** Domando la parola per una mozione d'ordine.

Presidente... Permetta: è all'ordine del giorno in secondo luogo il progetto di legge relativo ad una tassa sulle investiture ecclesiastiche ed altre concessioni del Governo; questo progetto di legge, come il Senato sa, e già venuto prima in discussione; ora dò la parola all'onorevole Senatore Casati.

Senatore **Casati.** Io chiedeva a nome anche dei miei colleghi, che non essendo noi rimasti che in tre, ed essendo scomposti gli uffici dai quali vennero nominati gli altri due commissari, si procedesse alla nomina dei mancanti per completare l'ufficio centrale.

Presidente. Gli uffici che avevano nominati i due commissari, i quali attualmente non fan più parte dell'ufficio centrale, sono scomposti essendosi fatta una nuova composizione dei medesimi.

Senatore **Casati.** Io proporrei che il signor Presidente volesse scegliere egli stesso questi due membri.

Presidente. La Presidenza designerà essa stessa i due membri che dovranno supplire i due mancanti, e prima che la seduta d'oggi sia sciolta, il Presidente li indicherà acciò possa l'ufficio centrale completarsi.

Prego i signori Senatori a non allontanarsi dalla sala perchè si continuerà la discussione sul progetto di legge che ho indicato, avendo già lo fatto pregare il signor Commissario Regio di recarsi in Senato.

Siccome vi sono molti progetti di legge in istato di discussione, e che il tempo stringe, io spero che i signori Senatori vorranno avere la bontà di continuare la loro assistenza per non inceppare il corso della discussione dei progetti medesimi.

Intanto la seduta è sospesa fino a che giunga il Regio Commissario.

(La seduta è sospesa).

Presidente. Prego i signori Senatori di riprendere i loro posti, per sentire quali siano i due membri che dovranno surrogarsi ai mancanti nell'ufficio centrale della legge sulle scuole normali.

L'articolo 18 del nostro regolamento porta:

« Qualora uno dei Commissarii non sia in grado di compiere il suo mandato, egli verrà surrogato dal proprio ufficio, purchè dopo la sua nomina non sia avvenuta la rinnovazione di cui all'articolo 14: se gli uffici sono stati rinnovati, il Presidente del Senato surrognerà un altro Commissario scegliendolo tra i membri che componevano l'ufficio cui apparteneva il Commissario da surrogare. »

Al signor Senatore De Gori che è in congedo e che apparteneva all'ufficio primo, io surrogo il Senatore Ceppi.

Al signor Senatore Matteucci che apparteneva all'ufficio terzo, io surrogo il Senatore Sismonda.

Gli onorevoli signori Senatori Ceppi e Sismonda faranno parte dell'ufficio centrale per la continuazione della discussione di questo progetto di legge.

(Entra nell'aula il Commissario Regio).

SEGUITO DELLA DISCUSSIONE DEL PROGETTO DI LEGGE PER UNA TASSA SULLE INVESTITURE ECCLESIASTICHE ECC.

Dò ora lettura degli emendamenti che furono combinati, in seguito al rinvio, tra l'ufficio centrale e il signor Commissario Regio.

« Agli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 24 del progetto ministeriale, propone l'ufficio centrale che vengano surrogati i seguenti, coll'ordine appresso indicato. »

TITOLO I.

« Art. 1. Sono stabilite o saranno riscosse a termini della presente legge le tasse qui appresso indicate. »

TITOLO II.

Tasse per la entrata in possesso di Beneficj.

« Art. 2. Le prese di possesso dei beneficj e delle cappellanie sia ecclesiastiche che laicali, di qualunque nome o titolo, saranno soggette alla tassa di 1 p. 0/0 sulla metà del valore dei beni stabili o mobili che ne costituiscono la dote.

« Art. 3. Se due beneficj si permutino, o venga fatta rinuncia ad uno di essi pel fine di conseguirne un altro di maggior dote, la tassa sarà pagata sulla parte eccedente il conguaglio.

« Art. 4. La presa di possesso e le successive mutazioni dovranno essere denunziate entro un mese allo Ufficio demaniale del luogo dove è la sede del beneficio, o dove abbia stanza il beneficiato, con dichiarazione documentata del valore dei beni costituenti la dote del beneficio. La tassa relativa sarà pagata entro sei mesi dal giorno del conseguito possesso.

« Cesserà l'obbligo di pagare, se avanti allo scadere di sei mesi, il beneficiato o muoia o rinunci al beneficio, o ne perda per qualunque ragione il possesso.

« Art. 5. Se si ometta la denunzia o non si paghi la tassa nei termini sovra indicati, si farà luogo a una sovratassa pari al quarto della tassa principale.

L'articolo 21 del progetto ministeriale sarebbe modificato così; « Ad eccezione delle tasse stabilite nel-

l'art. 2 e nell'articolo 8, titolo 4... *il resto come nel progetto ministeriale.*

L'art. 24 sarebbe omissivo, perchè già inebriato virtualmente nell'art. 1.

« Nuova mutazione nella parte restante del progetto, salvo quella brevissima già indicata all'art. 19. »

Essendosi già chiusa la discussione generale, se non c'è osservazione, si passerà alla lettura degli articoli e quindi alla discussione dei medesimi.

Ritiene il Senato che l'art. 1 della legge presentata dal Ministero non è stato votato; fu votato solamente l'emendamento dell'ufficio.

Senatore **Giola, Relatore.** Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Giola, Relatore.** Era intendimento dell'ufficio, dopo convenuti gli emendamenti di cui è stata data poc'anzi lettura, di accompagnarli con poche linee di relazione stampata, che dicesse il perchè delle mutazioni proposte, ma si è creduto per far più presto di mandare innanzi gli articoli di emendamento senz'altro accompagnamento, e tali quali erano stati stabiliti nell'ufficio centrale.

Il tempo poi fuori d'ogni nostra previsione è sopravanzato; ora se al Senato non dispiace, supplirò all'omessa relazione, dicendo brevissimamente le ragioni per le quali l'ufficio è venuto nella proposta di quelli emendamenti.

L'ufficio centrale, al quale nella tornata del 21 marzo fu riuviato il progetto di legge, riguardante a tasse da imporsi sulle investiture ecclesiastiche e sopra varie concessioni del Governo, ha avuto come suo debito, di maturamente riesaminarlo ne' suoi rapporti economici, politici, giuridici, e, diciam pure anche, parlamentari, tenendo davanti agli occhi, e revocando pure ad esame le osservazioni ampiamente svolte in questo recinto nelle tornate del 20 e 21 del marzo passato.

E soffermatosi in primo luogo a considerazioni di forma, esso notò innanzi tutto, che nella seduta del 21, le deliberazioni del Senato si restrinsero intorno all'emendamento proposto dall'ufficio centrale all'art. 1 del progetto ministeriale; ma di questo articolo stesso non fecero poi soggetto di votazione, sicchè è fuor di dubbio, che esso ancor dura e può per intanto essere preso a base di nuovi emendamenti, rispetto ai quali possa sperarsi più facile l'adesione del Senato.

L'ufficio centrale non si è però lasciato trarre a troppo facili illusioni. Esso ha stimato a ragione che se si fossero posti ai voti, o l'art. 1, quale ancor si legge nel progetto del Ministero, o tali nuovi emendamenti che non cambiassero sostanzialmente i termini di quel progetto, il vostro voto, o Signori, sarebbe stato probabilmente non diverso da quello che fu dato nella tornata del 21.

Era dunque evidente la necessità di rimaneggiare tutta la legge, in quella parte (si intende) che si riferisce alla materia dei beneficj, e di informarla a tali idee nuove che sfuggissero, almeno per gran parte alle censure già elevate contro il progetto ministeriale.

Al quale consiglio era conseguenza necessaria di proporre i divisati emendamenti, non come spesso suol farsi ad un per uno, e articolo per articolo, ma tutti insieme, e quasi di getto, onde dal loro complesso, senza dubbi od equivoci, apparisse il concetto dell'ufficio centrale.

Il fin qui detto riguarda *alla forma.* Ora toccherò brevemente il merito e la ragione delle mutazioni proposte.

Il progetto ministeriale, dal quale in questa parte non si allontanarono gran fatto gli emendamenti in primo luogo proposti dall'ufficio centrale, derivava la tassa, così proposta, dal fatto della investitura o concessione governativa, la quale (per modo più o meno esplicito) si riteneva quasi perpetuamente associata ai trapassi e alle mutazioni de' beneficj ecclesiastici.

Per contro il nuovo progetto senza punto abbandonare le grandi dottrine per cui ebbero origine e tuttora si mantengono il patronato e l'alta tutela dello Stato verso i beni ecclesiastici, ha creduto che non fossevi bisogno indeclinabile di invocarle nella soggetta materia, o che si potesse far legge più semplice, e più facilmente accettabile, additando a base d'imposta il fatto materiale dell'acquisto e della presa di possesso de' beneficj. Con che sarebbersi meate in disparte quelle parole inauspiccate, le quali avendo per più secoli messo in fiamme l'Europa, non era da comportare che il languido ricordo che ancor ne rimane, venisse a turbare le nostre pacifiche discussioni.

Stabilita questa norma di cui niuno vorrà disconoscere l'opportunità, la logica ci costringeva a modificare in altra parte il progetto ministeriale, il quale poichè poneva per base d'imposta l'investitura o l'autorizzazione governativa, doveva altresì contenersi (e si contenne di fatto) nella sfera dei soli beneficj ecclesiastici, tacendo dei laicali, e abbandonandoli, per le mutazioni che in essi si avverassero, alle norme del *gius comune.* La quale differenza fu pure sentita censurare da molti, li quali, senza troppe sottigliezze avrebbero voluto, che tutti i beneficj fossero sottoposti a una norma comune.

Ma questo agguagliamento che non poteva farsi nel progetto ministeriale, può e deve farsi nel progetto dell'ufficio centrale: il quale assumendo a base d'imposta, l'acquisto e la presa di possesso dei beneficj, conviene di necessità che li comprenda tutti e con uguale misura. Epperò negli articoli emendati furon compresi in una sola frase e i beneficj ecclesiastici e i laicali.

Più grave e più sostanziale mutazione fu operata nella quantità della tassa: la quale mentre, secondo il progetto ministeriale è della metà (ossiano cinque decimi) della rendita d'un anno (salve le deduzioni di cui terrem discorso in appresso) ora, secondo la base nuovamente proposta, riuscirebbe a un decimo circa di quella rendita. O in altri termini, la tassa del progetto ministeriale sarebbe attenuata e ridotta ad un quinto.

Se non che mentre per un lato si proponeva diminuzione si cospicua, per l'altro pareva congruo di ab-

bandonare le deduzioni a cui accenna l'art. 3 del progetto ministeriale. Sia perchè ridotta la tassa a misura sì modica, esse non hanno più ragione di essere, sia perchè si creerebbe per esse un trattamento di gran lunga disuguale tra i beneficj maggiori e minori; il quale se doveva per necessità ammettersi a fronte di tasse rilevantisime, non può più giustamente comportarsi allorchè l'aggravio sia ridotto a termini senza paragone più miti: sia finalmente perchè se piccoli siano i beneficj, piccolo altresì e non punto gravoso sarà il loro concorso alla tassa comune.

Della quale tanto meno potranno dolersi, poichè (fino almeno a 500 lire di rendita) già furono dispensati da ogni contributo a favore della cassa ecclesiastica.

E così mentre l'imposta si fa di tal guisa più mite, più uguale, e più ugualmente distribuita, si procaccia anche (allargandone le basi) un sufficiente compenso alle finanze, di cui non è lecito di trascurare le esigenze e i bisogni.

Nè sfuggirà, o Signori, alla vostra comprensione, che mercè i provvedimenti fin qui divisati, noi ci veniamo accostando a quella giustizia semplice e piana, che facilmente è inlesa e apprezzata dal giudizio e dalla coscienza comune.

È chiaro infatti che questo trapasso di beneficj da uno ad altro possessore ha qualche cosa in sé, che somiglia assai a un vero trasferimento di usufrutto, il quale se si avverasse tra persone laiche nelle sue forme proprie e legali andrebbe soggetto a una tassa del 4 per cento sulla metà del valore capitale. Ora chi vorrà dirci indiscreti se tenendo pur conto delle ragioni di differenza che a' cercatori sottili parrà tuttavia di dover scorgere fra un caso e l'altro e tenendo pur conto delle gravanze diverse che pesano sui beni ecclesiastici, noi veniam riducendo quella tassa a solo un quarto?

Questa misura, se male non ci apponiamo, risponde con sufficiente esattezza a tutti i dubbi del nostro problema e mentre da un lato non trascura gli interessi vitali della finanza, dall'altro riparte ugualmente e senza distinzioni odiose una tassa mite, e facilmente sopportabile.

È pertanto l'ufficio centrale, conscienziosamente e con piena fiducia vi sottopone le modificazioni fin qui discorse, alle quali è lieto di annunziare che il Commissario Regio fu pienamente consenziente.

Presidente. Titolo primo.

Faccio notare che non vi è più rubrica, mentre nel progetto ministeriale vi era.

Senatore **Gloia, Relatore.** Non vi è rubrica, perchè era difficile di porre una rubrica congrua e ragionevole a un titolo, il quale non ha altro ufficio che di indicare genericamente l'ordine e la serie delle tasse che si volevano imporre. Meglio era non porre alcuna rubrica che porne una (come di necessità avrebbe dovuto farsi) o inutile o insignificante.

Presidente. « Art. 1. Sono stabilite e saranno ri-

scolte a termini della presente legge le tasse qui appresso indicate. »

Lo metto ai voti; chi approva sorga.

(Approvato)

TITOLO II.

Tasse per la entrata in possesso dei Beneficj.

« Art. 2. Le prese di possesso dei beneficj e delle Cappellanie sì ecclesiastiche che laicali, di qualunque nome o titolo, saranno soggette alla tassa di un per cento sulla metà del valore dei beni stabili o mobili che ne costituiscono la dote. »

Senatore **Gloia, Relatore.** Domando la parola per proporre semplicemente una rettificazione ad un errore che credo di stampa: dovrebbe dirsi: *la presa di possesso in vece di le prese di possesso.*

Senatore **Corsi.** Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Corsi.** Allorquando nell'altra tornata si esaminava questa legge io aveva presa la parola per dire che consentiva nel principio dell'articolo primo.

Per quanto si riferisce al diritto d'imporre questa tassa sulla collazione dei beneficj, ciò che pure si consentiva dall'onorevole Senatore che più specialmente oppugnava l'imposta portata dall'articolo in esame anche riformato dall'ufficio centrale, non mi opponeva all'adozione della legge. Io faceva osservare però che la questione era riposta tutta nella tassa stabilita nell'art. 4; la quale tassa per conferimento del beneficio consisteva nella metà della rendita determinata a norma degli art. 2 e 3, cioè colla detrazione di cui parla precisamente l'art. 3: ed ancorchè ammessa la metà, in ragione delle detrazioni che si facevano, potesse essere grandemente diminuita la tassa relativamente ai beneficj di poca importanza, tuttavia io diceva essere troppo grave. Io per conseguenza mi associo perfettamente alle variazioni che sono state fatte dall'ufficio centrale acciò questa legge abbia il suo passo in Senato e dinanzi all'altro ramo del Parlamento.

Mi rimane per altro un certo dubbio in ordine alla tassa dell'uno per cento sulla metà del valore di ciò che costituisce il beneficio.

Mi pare che nella legge prima vi era troppo, e forse in questa facciamo meno di quello che se ne aspetti. Il signor Senatore Arnulfo mi pare può facilmente chiarire questo punto, se cioè in quest'articolo 2° pella presa di possesso sottoposta alla tassa dell'uno per cento sulla metà del valore, che vuol dire del mezzo per cento sul totale, non facciamo meno di quello che attualmente esiste. Mi pare che nella legge per l'insinuazione del 1854 e che ora si chiama di *registro*, gli atti dei quali si tratta sieno tassati di 50 centesimi per cento, più di lire dieci come diritto fisso. Ora se mettiamo l'uno per cento sulla metà, vuol dire che nè anche conserviamo la legge antica, togliendo il diritto fisso di dieci lire: vuol dirsi che con questa legge riem-

priamo una lacuna, ripariamo all'ommissione che si è fatta nella legge del registro; se non che nella legge del registro si è ommesso di ripetere il pagamento di 50 centesimi per questi casi, in quanto che il Governo del Re intendeva, per rifornire le casse pubbliche secondo le immense necessità nostre, trovare anche per questa via un aumento d'entrata. Ora se la ragione per cui si è ommesso di parlarne nella legge sulla tassa di registro era quella di trovare in altra maniera un qualche aumento di quello che si pagava secondo la legge del 1853 o del 1854, e se nell'altra discussione su questo articolo io mi alzai dicendo che non sarei stato d'avviso sicuramente di votare l'articolo 4 che cioè la tassa consistesse nella metà della rendita che era troppo, mi pare che adesso si faccia qualche cosa di meno di quello che abbiamo.

Io non sono qui per fare un' assoluta proposta, ma mi pare che volendo essere un poco consentanei a continuare nella via per cui questa legge possa essere anche meglio accetta forse al Governo e forse all'altro ramo del Parlamento a cui deve essere rimandata, sarebbe bene di sopprimere le parole *sulla metà* e portare quest'imposta all'uno per cento, il che non sarebbe troppo grave in rapporto alle nostre contingenze finanziarie.

Senatore Gioia, *Relatore*. Io credo di poter facilmente tranquillare le apprensioni dell'onorevole preopinante.

Esso ha notato che se la tassa del progetto ministeriale era troppo gravosa, quella proposta da noi sarebbe forse troppo mite, poichè sta al disotto dei limiti indicati nella legge di registro del 1854 di cui omette la tassa fissa di lire 10 in quella stessa legge indicata. Ma io vorrei che l'onorevole preopinante ricordasse che secondo quella legge gli atti colpiti da tassa sono gli atti di *nomina*, gli atti che abbiano una forma notarile, o sian prodotti e impiegati sotto forma di atti scritti, mentre secondo la nostra legge è colpito di tassa il fatto stesso della trasmissione del beneficio a un dipresso come avviene nelle successioni.

E questa è tale e così notevole differenza che non deve fare specie se la tassa, quale l'abbiamo ora proposta, è qualche cosa meno di quella portata nella legge del 1854.

Non bisogna d'altreonde dimenticare, che la tassa va a colpire anche i piccoli benefizi, e quindi sta bene di tenere la mano leggera.

I benefizi grossi sono pochi, e per quelli sarebbe stata cosa lieve e quasi inavvertita l'aggiunta che si diceva di una tassa fissa. Ma noi dobbiamo guardare al maggior numero dei piccoli benefizj, e, ripeto, verso questi sta bene che la tassa sia mite.

L'ufficio centrale crede quindi che la misura da esso adottata possa ritenerci, considerate tutte le circostanze, come corrispondente in giusta misura a quanto era richiesto da equità.

Presidente. La parola è al Commissario Regio.

Commissario Regio. Facilmente intenderà il Senato che se io avevo chiesto la parola su quest' articolo, ciò non poteva essere che per dare semplici schiarimenti di fatto. Avendoli dati così bene l'onorevole Relatore dell'ufficio centrale, non ho ragione di soggiungere.

Presidente. La parola è al Senatore Mameli.

Senatore Mameli. La tassa che si propone in questo articolo non è certamente meno grave di quella di centesimi 50 per ogni cento lire del valore capitale imposta sopra i benefizj e cappellanie al numero 90 della tabella annessa alla legge del 1854, poichè equivale all'1 per cento calcolato sulla sola metà del detto valore.

È ben vero, che con questa legge i benefizj vanno esenti dal diritto fisso; ma è d'uopo avere presente che detta legge del 1854 colpiva soltanto la nomina, e quindi i soli benefizj patronati, non già quelli di libera collazione, locchè forma un più che largo compenso per le finanze.

Del resto, se è ben giusto che si correggano nel miglior modo possibile gli aggravj risultanti dalle precedenti leggi, non può disconoscersi che era irrazionale il colpire il valore dei beni costituenti la dote dei benefizj, mentre non potendo i beneficiati assimilarsi che agli usufruttuarii, dovrebbe la rendita, non già il capitale, venire colpita. E non tutta la rendita ma quella parte sola di cui fruisce il beneficiato, tenendo conto della tassa sulle mani-morte, e del contributo a favore della Cassa ecclesiastica imposto colla legge del 29 maggio 1855, contributo che in molti casi eccede la metà del reddito.

Senatore Corsi. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Corsi. Ho domandato la parola al solo scopo di ricordare al Senato che io non avevo fatto in proposito nessuna formale proposizione, limitandomi ad esporre una mia osservazione. E tanto meno poi faccio formale proposta ora che veggio il Regio Commissario, che rappresenta il Ministro delle finanze, accettante senza osservazione finanziaria la proposta dell'ufficio centrale. Per altro mi confermo, ed il relatore ne convenne, che si fa in questa proposta qualche cosa di meno che nella legge attuale della insinuazione finora vigente.

Non accetto poi il modo di parificare i possessori di benefizj agli usufruttuarii propriamente detti, secondo il diritto civile.

Vi sarebbe su ciò molto da dire, ma intanto io accetto il progetto dell'ufficio centrale, poichè per imporre meno, non sarò mai fermo avversario.

Senatore De Cardenas. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore De Cardenas. Vorrei una spiegazione dall'ufficio centrale, ed è questa: se non esista una gran differenza fra due benefizj o cappellanie di cui una abbia la godita libera di tutte le sostanze che ne formano la dotazione, e l'altra abbia questa godita vin-

colata da gravissimi pesi. I pesi sono tali alle volte su certi piccoli benefecj che ne assorbono quasi l'intera rendita. Se quello che va al possesso di un benefecio piccolo e la cui rendita è minima, deve poi pagare il mezzo per cento sul valore capitale della dotazione del benefecio, si troverà a dover pagare una imposta eccessiva in proporzione di quello che prende il possesso di un benefecio che non ha nessuno o piccolissimi pesi.

Senatore **Giola**, *Relatore*. L'osservazione che fa l'onorevole Senatore De Cardenas ha qualche cosa di vero; sta in fatto che alcuni benefecj non hanno pesi, ed altri ne hanno più o meno; ma il Senato intende che in una legge generale è impossibile tener conto di queste differenze, che, a volerle seguire, potrebbero dar luogo a infinite complicazioni, e che bisogna stabilire una norma facile ed unica la quale possa essere applicata senza pericolo di imbarazzi e di contese moleste.

Non credo però che in fatto siano molto frequenti i benefecj che abbiano grossi debiti; può darsi in qualche caso che ciò si avveri, ed in questi casi non frequenti, il beneficiato dovrà avere pazienza e portare in pace le conseguenze della sua posizione, comparativamente men felice; il che dovrà essergli tanto men grave in quantochè per essere le tasse già ridotte a termini modicissimi, poca molestia potrà venirgli dagli aggravati accidentali che possano per avventura diminuire la rendita dei suoi beni.

Senatore **Do Cardenas**. Mi pare che si potrebbe facilmente ovviare all'inconveniente cui accennava l'onorevole Relatore dell'ufficio centrale, quello cioè del dover fare una legge troppo smozzicata per i vari casi, quando si mettesse, che nello stimare il valore del fondo soggetto a tassa, se ne debba dedurre il valore delle passività, cioè i debiti gravitanti sullo stesso fondo, appunto come si fa sulla tassa ereditaria da cui si deducono i debiti che sono ipotecati e pubblicamente garantiti; qui vi è appunto un debito che si può dire ipotecato, essendo un peso stabilito sulla costituzione medesima del benefecio.

Senatore **Giola**, *Relatore*. Mi pare che il caso presente sia assai più da assimilarsi ai contratti che si fanno tra vivi che non alle successioni; ora quando si tratta di contratti tra vivi, il Senato sa che non si fa deduzione di debiti; le tasse di registro si esigono secondo il valore della sostanza che si trasmette da uno ad altro individuo senza riguardo a debiti.

Io crederei dunque che senza tener conto di qualche danno accidentale, che in qualche caso potesse avvertarsi, crederei, dico, che convenisse di applicare senza più le regole consuete a osservarsi in casi o affini o simili, mantenendo le proposte fatte dall'ufficio centrale.

Presidente. Rileggo l'articolo 2 per metterlo ai voti.

Art. 2. La presa di possesso dei benefecj e delle Cappellanie si ecclesiastiche che laicali, di qualunque nome o titolo, sarà soggetta alla tassa di un per cento sulla

metà del valore dei beni stabili o mobili che ne costituiscono la dote. »

Debo far qui la stessa osservazione che mi è accaduto di fare altre volte, se cioè non si creda opportuno di togliere la parola *stabili*, e se non sia invece preferibile dire *beni immobili*; questa qualifica pare più conforme alle leggi di gran parte d'Italia.

Senatore **Giola**, *Relatore*. L'ufficio centrale non ha nessuna difficoltà a che alla parola *stabili* si sostituisca quella di *immobili*.

Commissario Regio. Io vi aderisco pure.

Presidente. Io perciò rileggo nuovamente l'articolo con questa correzione.

« Art. 2. La presa di possesso dei benefecj e delle Cappellanie si ecclesiastiche che laicali, di qualunque nome o titolo, sarà soggetta alla tassa di un per cento sulla metà del valore dei beni immobili o mobili che ne costituiscono la dote »

Chi lo approva, sorga.

(Approvato)

« Art. 3. Se due benefecj si permutino, o venga fatta rinuncia ad uno di essi pel fine di conseguirne un altro di maggior dote, la tassa sarà pagata sulla parte eccedente il conguaglio.

(Approvato).

« Art. 4. La presa di possesso e le successive mutazioni dovranno essere denunziate entro un mese all'ufficio demaniale del luogo dove è la sede del benefecio, o dove abbia stanza il beneficiato, con dichiarazione documentata del valore dei beni costituenti la dote del benefecio. La tassa relativa sarà pagata entro sei mesi dal giorno del conseguito possesso.

« Cesserà l'obbligo di pagare, se avanti allo scadere dei sei mesi, il beneficiato o muoia o rinunci al benefecio, o ne perda per qualunque ragione il possesso. »

Commissario Regio. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Commissario Regio. Siccome nelle altre leggi di tassa già votate all'Ufficio demaniale o d'Insinuazione si è dato la denominazione d'Ufficio di registro, sarebbe conveniente ancor qui di sostituire alle parole Ufficio demaniale che leggonsi in quest'articolo, quelle di Ufficio di registro.

Senatore **Giola**. L'ufficio centrale aderisce.

Presidente. Rileggo l'articolo 4 con questa lieve correzione:

« Art. 4. La presa di possesso e le successive mutazioni dovranno essere denunziate entro un mese all'ufficio di registro del luogo dove è la sede del benefecio, o dove abbia stanza il beneficiato, con dichiarazione documentata del valore dei beni costituenti la dote del benefecio. La tassa relativa sarà pagata entro sei mesi dal giorno del conseguito possesso.

« Cesserà l'obbligo di pagare, se avanti allo scadere dei sei mesi, il beneficiato o muoia o rinunci al benefecio, o ne perda per qualunque ragione il possesso. »

Chi lo approva sorga.

(Approvato).

« Art. 5. Se si ometta la denunzia, o non si paghi la tassa nei termini sovra indicati, si farà luogo a una sovra-tassa pari al quarto della tassa principale. »

(Approvato).

Ora si passa all'articolo 12 del progetto primitivo.

Qui ci sarà una variazione di numerazione la quale si farà in ultimo.

Leggo il numero come sta per non produrre confusione.

TITOLO III.

Delle tasse per la concessione di fiere o mercati.

« Art. 12. Per la concessione del diritto di tener fiere e mercati settimanali è dovuta una tassa stabilita nelle seguenti graduazioni:

« Se accordati ad un comune la cui popolazione non oltrepassi i	3000 abitanti	L. 50
	da 3001 a 5000	» 100
	da 5001 a 10000	» 200
	da 10001 a 20000	» 300
	oltre a 20000	» 600

« Estendendosi la concessione a più fiere in un anno o a più mercati in una settimana, sono dovute tante tasse quante sono le fiere annuali o i mercati settimanali accordati.

« Si considera come fiera anche il mercato concesso per una serie continua di più giorni in ciascun anno. »

Se non c'è osservazione metto ai voti l'articolo.

Senatore **De Cardenas**. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **De Cardenas**. La prima parte di questo articolo dice del tener fiere e mercati settimanali, stabilisce una tassa per le fiere ed i mercati settimanali e poi viene l'alinea seguente il quale dice, quando la concessione contenesse più mercati in una settimana, sono dovute tante tasse quante sono le fiere annuali, od i mercati settimanali.

Pare che vi dovrebbe essere qualche caso nella prima parte dell'articolo, in cui si dicesse concessione di tener fiere o mercati settimanali o annuali. Vi è poi il caso di mercati anche mensili che non sarebbe considerato.

Presidente. Intende di fare una proposta di emendamento?

Senatore **De Cardenas**. Appunto. La scrivo e la mando al banco della presidenza.

Presidente. Il signor Senatore De Cardenas propone il seguente emendamento; cioè che dopo la parola *settimanali* si aggiunga la parola *annuali*.

Commissario Regio. Faccio osservare che nell'articolo 13 è detto che il mercato annuale equivale ad una fiera per l'effetto di questa legge.

Presidente. Domando al signor Senatore De Carde-

nas se in seguito alla osservazione fatta dal sig. Commissario Regio persiste nel suo emendamento.

Senatore **De Cardenas**. Persisto, ma con qualche modificazione in seguito all'osservazione fatta.

Presidente. Allora abbia la bontà di trasmettere al banco della presidenza l'emendamento come lo concepisce definitivamente.

Senatore **De Cardenas**. Si potrebbe sopprimere soltanto la parola *settimanali*.

Presidente. Abbia la bontà di mandarmelo in scritto.

PRESENTAZIONE

DI UN PROGETTO DI LEGGE.

Ministro delle Finanze. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Ministro delle Finanze. Ho l'onore di presentare al Senato un progetto di legge adottato dalla Camera in una delle passate sedute relativo alla tassa del 10 per 0/0 sul prezzo del trasporto a grande velocità sulle ferrovie del Regno.

Mi permetto di raccomandare al Senato di volere con qualche celerità esaminare questo progetto di legge in quanto che non venne dalla Camera variato altro che la espressione, che questa legge sarà attivata al primo di maggio.

Presidente. Dò atto al signor Ministro delle finanze della presentazione di questo progetto di legge che sarà stampato e distribuito: il Senato sicuramente avvertirà alla urgenza massima che vi è di porlo in discussione.

Se non v'è osservazioni in contrario, questo progetto che è di ritorno al Senato, si rimanderà allo stesso ufficio centrale che se ne era occupato primieramente.

Il signor Senatore De Cardenas limita ora il suo emendamento alla soppressione della parola *settimanali*. L'ufficio centrale accetta?

Senatore **Giola**. Lo accetta.

Presidente. Il signor Commissario Regio?

Commissario Regio. Accetto.

Presidente. Metterò dunque ai voti l'art. 12, colla soppressione della parola *settimanali*. Prima farò avvertire all'ufficio centrale che nella intitolazione della rubrica del 2° titolo ci è la indicazione: *Tasse per l'entrata in possesso dei benefizj*; e qui l'antica redazione porta: *Delle tasse per la concessione di fiere o mercati*.

Forse sarebbe meglio che si togliesse l'articolo *delle* e si lasciasse *Tasse* e così in tutte le intitolazioni degli articoli.

Se non vi è osservazione in contrario, rileggo l'articolo così redatto:

TITOLO III.

Tasse per la concessione delle fiere o mercati.

« Art. 12. Per la concessione del diritto di tener fiere e mercati settimanali è dovuta una tassa stabilita nelle seguenti graduazioni:

« Se accordati ad un comune la cui popolazione non oltrepassi i 3000 abitanti L. 50
 da 3001 a 5000 » 100
 da 5001 a 10000 » 200
 da 10001 a 20000 » 300
 oltre a 20000 » 600

« Estendendosi la concessione a più fiere in un anno o a più mercati in una settimana, sono dovute tante tasse quante sono le fiere annuali o i mercati accordati.

« Si considera come fiera anche il mercato concesso per una serie continua di più giorni in ciascun anno. »

Così si è fatta ragione all'emendamento dell'onorevole Senatore De Cardenas.

Metto ai voti l'articolo 12.

Chi lo approva sorga.

(Approvato).

« Art. 13. Per la concessione di trasportare in modo permanente la fiera od il mercato in tempi diversi da quelli accordati, si pagherà il terzo della tassa che sarebbe dovuta per una concessione primitiva. »

(Approvato).

TITOLO IV.

Concessioni ed autorizzazioni diverse.

« Art. 14. Le concessioni di pensioni vitalizie e di altri assegnamenti annui di qualunque specie accordate ad impiegati civili o militari ed alle loro vedove od orfani, andranno soggette alla tassa per una volta tanto del tre per cento sul loro importo di un anno. Verificandosi aumento di pensioni, la tassa sarà pure riscossa nella stessa misura sull'aumento verificato.

« Ne sono esenti le pensioni annesse a decorazioni o medaglie, e quelle che sono inferiori alle L. 500 annue, salvo per queste ultime l'applicazione della tassa sulla pensione complessiva, ove per verificati aumenti essa venisse ad eccedere l'annua somma anzidetta. »

(Approvato)

« Art. 15. La dichiarazione che un'opera è di pubblica utilità, sempre che non interessi direttamente lo Stato, va soggetta alla tassa di L. 50. »

(Approvato)

« Art. 16. L'approvazione delle società nazionali ed estere, che per legge devono essere autorizzate dal Governo, va soggetta alla tassa secondo la seguente graduazione ed in ragione del capitale a cui l'approvazione si riferisce:

« Sul capitale fino a 500,000 lire L. 25.
 « Da 500,001 a 1,000,000 » 250.
 « Da 1,000,001 a 5,000,000 » 500.
 « Da 5,000,001 ad ogni maggior somma » 1,000.

Trattandosi di società per azioni la tassa deve proporzionarsi al capitale nominale delle azioni medesime previste dall'atto costitutivo della società senza diffe-

renza se siano in tutto od in parte effettivamente emesse.

« Va soggetta al quarto della tassa l'approvazione delle modificazioni degli statuti o patti sociali che si facessero dopo l'autorizzazione primitiva senz'aumento di capitale.

« Nel caso d'aumento del capitale, si dovrà inoltre pagare la tassa suppletiva in base del capitale complessivo ed a seconda delle suaccennate graduazioni.

« Le premesse disposizioni si applicano anche a quell'atto qualsiasi della pubblica autorità dello Stato che permette l'attuazione o l'ammissione nel Regno di società estere non sottoposte a formale preventiva approvazione, qualora le consimili società dello Stato debbano ottenere, prima di attivarsi, una concessione di approvazione formale sottoposta a tassa, a norma della presente legge. »

(Approvato).

« Art. 17. L'autorizzazione a non italiani di esercitare nello Stato una professione per la quale sia necessaria una nomina od un'abilitazione speciale del Governo, è soggetta alla tassa di lire 100. »

(Approvato).

« Art. 18. Chi vuole ottenere la facoltà di acquistare la naturalizzazione estera od assumere impiego civile o militare presso un Governo estero deve pagare la tassa di lire 100, a meno che non provi la sua indigenza. »

(Approvato).

« Art. 19. Per la concessione della naturalizzazione nel Regno, si pagherà dai non italiani la tassa di L. 100.

« La tassa pagata nel senso di questo e del precedente articolo vale per tutte le persone alle quali, secondo la legge civile, si estende l'efficacia della concessione. »

Senatore De Cardenas. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore De Cardenas. Qui è detto si pagherà dai non italiani. Sarebbe bene avere una spiegazione precisa, cioè cosa si intenda per italiani, e se in questi si comprendano gli italiani che non appartengono all'attuale Regno d'Italia, e se lo spirito con cui fu dettato questo articolo era forse di comprendere fra gli italiani soltanto gli abitatori di quella parte delle Romagne e del Veneto non unite al Regno. Ma vi sono pure molti altri paesi italiani non uniti al Regno, i cui abitatori potrebbero considerarsi come esenti dalle tasse; locchè potrebbe al caso forse arrecar gravi difficoltà. Vi sarebbero per esempio; Nizza, la Corsica, Malta, Trieste; vi è il Trentino, la Dalmazia, vi ha anche un cantone Svizzero, quello del Ticino. Domando come si potrebbero sciogliere le difficoltà che potrebbero insorgere a questo riguardo.

Commissario Regio. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Commissario Regio. Sul delicato argomento a cui accenna l'interpellanza dell'onorevole Senatore De Cardenas mi limito a dire che la disposizione non ha tratto

al diritto internazionale, perchè con essa non si dispone, nè considerata la indole di questa legge, poteva disporsi intorno alla necessità della naturalizzazione, ma solamente si dispone della tassa da esigersi, e quindi non può esservi nulla che attacchi le convenienze non che i diritti internazionali.

La frase dell'articolo fu emendata nell'altro ramo del Parlamento e intenderà facilmente il Senato come io non debba andar oltre dopo la spiegazione che ho data.

Voci. Bravo, bene.

Presidente. Se non si domanda altrimenti la parola metto ai voti l'art. 19.

Chi l'approva sorga.

(Approvato).

« Art. 20. I reali decreti di grazia e di commutazione di pena saranno esenti da tassa. »

(Approvato)

Mi vien detto che non siamo più in numero. Si rimanderà a domani la continuazione della discussione a partire dal titolo V.

Voci. A domani, a domani.

Presidente. Il Senato è adunque convocato per domani alle due per la continuazione di questa discussione e per quella di due altri progetti che erano stati posti all'ordine del giorno d'oggi.

La seduta è sciolta (alle 5 1/2).